



**COMUNE DI
TRAREGO VIGGIONA**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2021

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N 19 DEL 29/04/2021

PUBBLICATO DAL 03/05/2021 AL 18/05/2021

PUBBLICATO DAL 19/05/2021 AL 03/06/2021

Indice

Capo I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art.1 - Denuncia dei casi di morte	5
Art.2 - Casi di morte su suolo pubblico	5
Art.3 - Denuncia dei casi di morte da parte dei medici	5
Art.4 - Rinvenimenti di resti mortali	5
Art.5 - Accertamento del medico necroscopo	6
Art.6 - Nati morti o prodotti abortivi	6
Art.7 - Casi di morte per malattie infettive	6

Capo II - Riscontro diagnostico

Art.8 - Riscontro diagnostico	6
Art.9 - Riscontro diagnostico su cadaveri portatori di radioattività	7
Art.10 - Comunicazione riscontri diagnostici	7

Capo III - Periodo di osservazione dei cadaveri - Deposizione dei cadaveri nei feretri - Trasporto - Permesso di seppellimento - Doveri del seppellitore o ditta appaltatrice specializzata

Art.11 - Periodo di osservazione dei cadaveri	7
Art.12 - Periodo di osservazione in presenza di malattia infettiva	7
Art.13 - Depositi di osservazione	7
Art.14 - Deposizione della salma nel feretro	8
Art.15 - Autorizzazione al trasporto	8
Art.16 - Modalità del trasporto	8
Art.17 - Oneri per il trasporto funebre	9
Art.18 - Trasporto all'estero o dall'estero - trasporto ad altro Comune nel raggio di 100 km.	9
Art.19 - Corteo funebre - Permesso di seppellimento	9
Art.20 - Competenze dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e della ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali	9

Capo IV - Cimiteri, vigilanza e manutenzione

Art.21 - Elenco Cimiteri e composizione	10
Art.22 - Ammissione nel Cimitero	10
Art.23 - Vigilanza	11
Art.24 - Disciplina d'ingresso	11
Art.25 - Divieti	11
Art.26 - Fiori e piante ornamentali	11
Art.27 - Danni o sottrazioni a manufatti e materiali ornamentali	11
Art.28 - Incuria sepoltura	11
Art.29 - Manutenzione	12
Art.30 - Disponibilità dei materiali	12
Art.31 - Orario	12

Capo V - Sepolture

Art.32 - Sepolture	12
--------------------	----

Capo VI - Inumazione in campo comune

Art.33 - Campi comuni	12
Art.34 - Cippo	12

Art.35 - Durata inumazioni	12
Capo VII - Modalità di sepoltura nei campi comuni e in concessione -	
Disposizioni generali	
Art.36 - Modalità di sepoltura	13
Art.37 - Posa monumento	13
Art.38 - Caratteristiche casse per inumazione	13
Capo VIII - Concessioni	
Art.39 - Modalità di concessione	13
Art.40 - Rilascio concessioni	13
Art.41 - Decorrenza	13
Art.42 - Disponibilità dei materiali	13
Capo IX - Campi in concessione	
Art.43 - Campi in concessione	14
Art.44 - Durata inumazioni in concessione	14
Art.45 - Revoca sepolture in concessione	14
Capo X - Tumulazioni	
Art.46 - Tumulazioni	14
Art.47 - Durata concessione loculi e ossari	14
Art.48 - Loculi - Ossari	14
Art.49 - Caratteristica cassa per tumulazione in loculi	14
Capo XI - Ossario comune	
Art. 50 - Ossario comune	15
Capo XII - Tombe di famiglia	
Art.51 - Concessione	15
Art.52 - Durata della concessione	15
Art.53 - Uso delle tombe di famiglia	15
Art.54 - Manutenzione	15
Art.55 - Decadenza	15
Capo XIII - Esumazioni ed estumulazioni	
Art.56 - Esumazioni ordinarie e straordinarie	16
Art.57 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie	16
Art.58 - Divieto di esumazioni straordinarie	16
Art.59 - Destinazione resti mortali	16
Art.60 - Rifiuti da attività cimiteriali	17
Art.61 - Oggetti rinvenuti	17
Capo XIV - Rinuncia, revoca, decadenza, estinzione	
Art.62 - Rinuncia della concessione	17
Art.63 - Revoca della concessione	17
Art.64 - Decadenza della concessione	17
Art.65 - Decorrenza della decadenza	18
Art.66 - Estinzione	18
Capo XV - Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri	
Art.67 - Urna cineraria	18
Art.68 - Modalità di conservazione delle ceneri	18
Art.69 - Autorizzazione alla cremazione	18
Art.70 - Individuazione richiedenti l'affidamento o la dispersione	19
Art.71 - Registro per la cremazione	19
Art.72 - Istanza per autorizzazione all'affidamento o alla dispersione	19
Art.73 - Obblighi dell'affidatario dell'urna cineraria	20
Art.74 - Obblighi dell'esecutore della dispersione delle ceneri	20
Art.75 - Individuazione luoghi per la dispersione	20
Art.76 - Senso comunitario della morte	21
Capo - XVI - Lavori privati nei cimiteri	

Art.77 - Imprese e lavori privati - Accesso	21
Art.78 - Vigilanza	21
Capo XVII - Disposizioni varie e finali	
Art.79 - Registro delle operazioni cimiteriali	21
Art.80 - Cautele	21
Art.81 - Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria	21
Art.82 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	22
Art.83 - Norme finali e di rinvio	22
Art.84 - Abrogazione regolamento	22
Art.85 - Entrata in vigore	22

Capo I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art.1 - Denuncia dei casi di morte

I familiari, i direttori di istituti e di ospedali, e di qualunque altra collettività' di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso e fornire tutte le indicazioni concernenti l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio, ecc., del defunto, di cui ai modelli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

All'infuori dei casi contemplati dal 1° comma, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità' di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possano giovare per stabilire le cause della morte.

Art.2 - Casi di morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando nel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di deposito di osservazione del Cimitero.

In mancanza del locale di deposito di osservazione, saranno ricevute nelle camere mortuarie e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni anguste, che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art.3 - Denuncia dei casi di morte da parte dei medici

Ai sensi della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte sorga o risulti comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile è pure fatto obbligo ai medici settori che siano incaricati di eseguire l'autopsia dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R.285/1990.

Nei casi di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Art.4 - Rinvenimenti di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica, dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.5- Accertamento del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'unità sanitaria locale competente.

Nell'ospedale la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.

Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art.141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art.6 - Nati morti o prodotti abortivi

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile si seguono le disposizioni stabilite negli art. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art.7 - Casi di morte per malattie infettive

In tutti i casi di morte per malattie infettive - diffuse si rinvia alle disposizioni contenute nel D.P.R.285/1990.

Capo II - Riscontro diagnostico

Art.8 - Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito: - alla presenza del primario o medico curante, se questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art.9 - Riscontro diagnostico su cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli articoli 9,69,74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art.10 - Comunicazione riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capo III - Periodo di osservazione dei cadaveri - Deposizione dei cadaveri nei feretri - Trasporto - Permesso di seppellimento - Doveri del seppellitore o ditta appaltatrice specializzata

Art.11 - Periodo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

In casi di morte improvvisa ed in quelli in cui non si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà protrarsi fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti nel comma precedente.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie

Art.12 -Periodo di osservazione in presenza di malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Si avrà poi sempre riguardo al disposto dell'articolo 144 dell'ordinamento dello Stato Civile quanto all'intervento del Magistrato o dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Art.13 - Depositi di osservazione

Si rimanda alla Convenzione stipulata con l'ASL VCO per l'utilizzo di locali a ciò destinati presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, per l'assolvimento delle funzioni di osservazione delle salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

nonché per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art.14 - Deposizione della salma nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto, la salma, debitamente vestita o avvolta in un lenzuolo, può essere deposta nel feretro, Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art.15 - Autorizzazione al trasporto

Il trasporto di salme è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte, ai sensi dell'art.72 del D.P.R.396/2000, su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Nel caso di trasporto in altro Comune è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma o le ceneri vengono trasferite per il seppellimento.

Art.16 - Modalità del trasporto

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile, di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31 luglio 1998 n.10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e provvedimenti provinciali attuativi.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.17 - Oneri per il trasporto funebre

I trasporti funebri sono a pagamento, con onere a carico dei privati.

I trasporti funebri svolti per persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento, con onere a carico del comune, in base all' Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e al Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati.

Art.18 - Trasporto all'estero o dall'estero - trasporto ad altro Comune nel raggio di 100 km.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di tavole di legno massiccio e si devono osservare scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R.285/1990.

Per il trasporto di cui al comma precedente, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art.19 - Corteo funebre - Permesso di seppellimento

È proibito interrompere o disturbare in qualsiasi modo il regolare andamento del convoglio funebre o del corteo.

Quando si debbono compiere cerimonie religiose, la salma viene trasportata dalla casa alla Chiesa, nella quale deve rimanere solo per il tempo strettamente necessario alla relativa cerimonia.

Nessun cadavere può essere ricevuto dall' incaricato ai servizi cimiteriali per esservi sepolto, se non sia accompagnato dall'apposito permesso.

Tale atto sarà ritirato dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singola salma. Uguale procedimento deve applicarsi anche trattandosi di aborto o di nato morto, di membra, pezzi di salma o di ossa umane rinvenute.

Art.20 – Competenze dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e della ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali

E' compito dell'Ufficio di Polizia Mortuaria o della ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali:

1. ritirare e conservare l'autorizzazione al seppellimento;

2. l'iscrizione giornaliera, sopra apposito registro dei punti a), b), c) sotto riportati:

a) le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, il cognome, l'età, il luogo di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti, nell'apposito registro delle concessioni;

c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per l'esumazione, estumulazione, trasporti di salme, ecc.

3. vigilare e curare che non si verificano inadempienze all'interno del Cimitero.

4. sorvegliare la conservazione di tutti i monumenti, dei fabbricati e dei viali interni del Cimitero, informando subito il Sindaco o l'Ufficio di Polizia Locale di ogni deterioramento o irregolarità.

La ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali è tenuta all'osservanza ed al rispetto delle norme contenute nel Capitolato Speciale, nel presente Regolamento nonché di quelle previste dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Capo IV - Cimiteri, vigilanza e manutenzione

Art.21 - Elenco Cimiteri e composizione

I cimiteri di proprietà comunale sono due: uno nel Capoluogo ed uno nella Frazione di Viggiona.

a) il Cimitero del capoluogo si compone di:

- campi comuni per le sepolture ordinarie;
- campi per sepolture in concessione;
- aree di loculi, ossari;
- aree marginali lungo i muri di cinta per tombe di famiglia;
- cappella mortuaria

b) il Cimitero della frazione di Viggiona si compone di:

- campi comuni per le sepolture ordinarie;
- campi per sepolture in concessione;
- aree di loculi, ossari/cinerari;
- aree marginali lungo i muri di cinta per sepolture private.

Art.22 - Ammissione nel Cimitero

Le salme di persone residenti nel Comune di Trarego Viggiona possono, a richiesta dei famigliari, essere inumate nei campi comuni dei cimiteri comunali.

I concessionari di aree cimiteriali, tombe, cappelle, loculi, ossari, hanno la facoltà di disporre degli spazi in concessione per le operazioni di tumulazione e inumazioni richieste, nei limiti e alle condizioni stabilite nella concessione medesima.

Ai sensi del comma 1^o dell'art. 50 capo IX D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

a. le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b. le salme delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d. i nati morti ed i prodotti del concepimento;

e. i resti mortali delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi espressamente stabiliti dall'art 50, comma 1, del D.P.R. 285/90 presso i cimiteri comunali possono essere ricevuti:

a) I cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica per almeno 2 anni;

b) I cadaveri delle persone nate in questo Comune;

- c) Gli ascendenti o i discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco, il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art.23 - Vigilanza

La Polizia Sanitaria dei Cimiteri spetta al Sindaco, coadiuvato dal referente dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale; essi dovranno vigilare sull'esecuzione del presente regolamento e di tutte le disposizioni vigenti, adottando quei provvedimenti che riterranno opportuni per la migliore conservazione dei cimiteri stessi e l'esecuzione delle opere relative.

Art.24 -Disciplina d'ingresso

È proibito l'accesso ai cimiteri delle persone che hanno con sé cani od altri animali; a quelle che non presentino aspetto o comportamento confacente al pubblico decoro.

È proibito scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli od i contorni rialzati delle sepolture.

È consentita l'entrata di automezzi nei cimiteri solo se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite l'ufficio competente.

Art.25 - Divieti

Nei cimiteri si dovrà serbare un contegno decoroso ed astenersi dal fumare, dal cantare e dal commettere atti irrispettosi e contrari alla decenza.

È vietato:

- a) calpestare, sporcare, deteriorare ed in qualunque modo recar danno alle sepolture, ai fiori, alle decorazioni, alle lapidi ed ai muri cimiteriali;
- b) sedersi sui monumenti e camminare sulle tombe;
- c) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Le persone che tengano un comportamento non conforme al rispetto dovuto ai sacri luoghi, saranno immediatamente allontanate.

Art.26 - Fiori e piante ornamentali

È permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse e coltivarvi fiori e piccoli arbusti, purché essi non raggiungano un'altezza di metri uno. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture, né superare l'altezza prescritta, né danneggiare in qualsiasi modo la sepoltura medesima, quelle adiacenti a causa di un smisurato sviluppo delle radici.

Nel caso in cui superassero detta misura dovranno essere ridotti su semplice invito dell'Amministrazione Comunale all'altezza prescritta. Qualora vi fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio e lo sradicamento a spese dell'inadempiente.

La manutenzione dei viali d'accesso ai cimiteri, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni quanto private, sarà tenuta dal personale del Comune o ditta autorizzata con appalto.

Art.27 - Danni o sottrazioni a manufatti e materiali ornamentali

L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie di danni e sottrazioni che si verificassero nei cimiteri.

I guasti ed i deterioramenti cagionati, anche involontariamente, dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dai responsabili qualora ve ne sia la certezza del fatto.

Art.28 - Incuria sepoltura

Allorché una croce, lapide od altra decorazione presente su una sepoltura vengano a spostarsi o minaccino di cadere, o in qualsiasi modo vengano a guastarsi, gli eredi dei defunti/ aventi titolo devono far eseguire le opportune riparazioni entro novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio comunale. In difetto si provvederà d'ufficio con spese a carico degli inadempienti. Le lapidi, croci, monumenti posti sulle sepolture, sia comuni che private, non potranno essere rimossi, né modificati senza autorizzazione.

Art.29 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private, tombe di famiglia, loculi, ossari nonché dei rispettivi monumenti o qualunque altro ricordo, resta ad esclusivo carico dei concessionari od eredi e ad essi si sostituirà il Comune, con diritto di piena rivalsa o rimborso, quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro e/o pulizia, i medesimi si rifiutino o comunque non provvedano entro il termine loro assegnato dal Sindaco.

Parimenti, spetta ai famigliari dei defunti sepolti nei campi comuni, la manutenzione e la pulizia delle tombe.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida all'avente titolo/agli aventi titolo da farsi, ove occorra, anche con pubblico avviso.

Art.30 - Disponibilità dei materiali

Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n.285/90 o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, monumenti, urne (contenitori), ricordi, ritratti, passeranno in proprietà del Comune qualora sia infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà fissato.

Detto materiale sarà conferito in apposita area ecologica autorizzata, a cura della ditta incaricata dei servizi cimiteriali.

Art.31 – Orario

L' accesso ai Cimiteri è libero.

La Giunta Comunale ha facoltà di introdurre limitazioni, definendo orari di apertura/chiusura degli stessi Cimiteri.

Capo V - Sepolture

Art.32 - Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o tumulazione. Sono a inumazione le sepolture in terra, nei campi comuni o in concessione.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, ossari, cripte o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, che vengono date in concessione.

Capo VI - Inumazione in campo comune

Art.33 - Campi comuni

Ogni cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art.34 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione, a meno che non vi provvedano tempestivamente i parenti, deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome, cognome e data di morte del defunto.

Art.35 - Durata inumazioni

La durata delle inumazioni in campo comune è fissata per un periodo minimo di dieci anni e si procederà alle relative esumazioni, a rotazione, secondo le esigenze del Comune.

Capo VII - Modalità di sepoltura nei campi comuni e in concessione - Disposizioni generali

Art.36 - Modalità di sepoltura

Le fosse dovranno avere le seguenti dimensioni:

a) per salme di età oltre i 10 anni: profondità mt. 2, lunghezza mt. 2.20, larghezza mt. 0.80; esse dovranno distare una dall'altra m. 0.50 da ogni lato;

b) per salme di bambini di età fino a 10 anni: profondità mt. 2, lunghezza mt. 1.50, larghezza mt. 0,50; esse dovranno distare una dall'altra m. 0.50 da ogni lato;

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Ciascuna fossa per inumazione, dopo la deposizione del feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.37 - Posa monumento

Previa autorizzazione su apposita istanza e pagamento dell'apposita tariffa, gli aventi titolo possono far collocare sulle tombe (sia nel campo comune che in concessione) monumenti, croci, lapidi ed altri ricordi.

Sia le croci che i monumenti non potranno superare l'altezza di mt. 1.

Il monumento dovrà avere le seguenti dimensioni:

altezza mt.1, lunghezza mt. 1,70, larghezza mt. 0,70.

Art.38 - Caratteristiche casse per inumazione

Le casse per inumazione dovranno avere le caratteristiche previste dall'art.75 del D.P.R. 285/1990 e smi.

Capo VIII - Concessioni

Art.39 - Modalità di concessione

Le sepolture, sia a inumazione che a tumulazione, hanno carattere privato e vengono concesse previa presentazione di domanda in bollo, pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e stipula del relativo contratto, ad eccezione di quelle previste per sepolture in campi comuni.

La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria nonché delle disposizioni risultanti dall'apposito contratto.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Art. 40 - Rilascio concessioni

Le concessioni vengono rilasciate al momento dell'uso:

- 1) Per le inumazioni nei campi a pagamento;
- 2) Per le tumulazioni in loculi/ossari/cinerari

Art.41 - Decorrenza

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto.

Art.42 - Disponibilità dei materiali

Allo scadere della concessione valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 30.

Capo IX - Campi in concessione

Art. 43 - Campi in concessione

Oltre ai campi comuni, in entrambi i cimiteri posti sul territorio del Comune sono previste aree per la sepoltura privata in concessione.

Art.44 - Durata inumazioni in concessione

Le inumazioni nei campi in concessione hanno la durata di venti anni, rinnovabili per altre due volte, ognuna della durata di dieci anni.

In caso di esumazione anticipata (straordinaria) richiesta dal parente, il contratto di concessione è rescisso ed il Comune torna in disponibilità dell'area.

Art. 45 - Revoca sepolture in concessione

Le sepolture a inumazione in concessione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura a spese del Comune.

Capo X - Tumulazioni

Art.46 - Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, ossari, cripte o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, che vengono date in concessione.

Art.47 - Durata concessione loculi e ossari

La durata per le concessioni relative alle sepolture a tumulazione (in loculi/ cellette ossario, per la raccolta di resti ossei o ceneri/ cellette cinerarie) è fissata in anni trenta, rinnovabili una sola volta per anni venti.

Art.48 - Loculi - Ossari

I loculi e gli ossari sono costruiti dal Comune o da ditta specializzata ed autorizzata dallo stesso Comune e vengono concessi a pagamento, per il periodo indicato nell'articolo precedente in base all'apposita tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale.

Ogni loculo o ossario dovrà essere chiuso con apposita lastra, fornita dal Comune e compresa nella tariffa di concessione del loculo, da collocarsi sopra la muratura.

L'onere per la tumulazione, il lavoro di muratura e l'epigrafe, sono a carico degli interessati.

Alle lastre di chiusura potranno essere applicati ornamenti, nonché porta fiori, ritratti e lampade votive.

Sono vietati i lumini a cera.

E' comunque vietata la posa di oggetti che sporgano 8 cm per i loculi e 5 per le celle ossario.

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione della lastra di copertura di loculi od ossari, dovrà essere sostituita con analoga lastra. Qualora il concessionario non ottemperi a tale obbligo, l'Ente, previo avviso, potrà cambiare il manufatto difforme sostituendosi al concessionario, al quale verranno imputate le spese.

In applicazione dell'art.13 della Circolare del 24.06.1993 n. 24, è prevista la collocazione di più cassette di resti e di urne in unico loculo, sia o meno presente un feretro, sino a capienza.

Art.49 - Caratteristica cassa per tumulazione in loculi

Per la tumulazione nei loculi è prevista la duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XI - Ossario comune

Art. 50 - Ossario comune

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie, salvo diversa destinazione, vengono raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XII - Tombe di famiglia

Art.51 - Concessione

Nei cimiteri non potranno essere concessi spazi di terreno per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, familiare o collettivo.

Non potranno altresì essere concesse aree, comunemente denominate giardinetti, per sepolture individuali a pagamento, con sistema di inumazione o tumulazione.

Art.52 -Durata della concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 (novantanove) anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non vi sia possibilità di provvedere all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero, ai sensi dell'art. 92, capo XVIII, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art.53 - Uso delle tombe di famiglia

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

All'atto della concessione i concessionari potranno indicare i nominativi degli aventi diritto.

Nel caso in cui non lo abbiano specificato i posti disponibili saranno assegnati:

- al concessionario;
- il coniuge;
- ascendenti, discendenti in linea retta in qualunque grado;
- fratelli e sorelle.

E' altresì consentita la tumulazione di salme, resti o ceneri di persone estranee alla famiglia, previa richiesta da parte del concessionario con il consenso di tutti gli aventi diritto.

Il diritto di sepolcro non può essere ceduto.

Art.54 - Manutenzione

I concessionari di tombe di famiglia o i loro successori o aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune il quale, in caso di inadempienza, procederà a norma di legge e del presente regolamento non escludendo la decadenza della concessione.

Art.55 - Decadenza

Qualora gli aventi diritto di cui al precedente art. 30 venissero ad estinguersi, la tomba ritornerà in uso al Comune dopo 50 anni dall'ultima tumulazione.

In caso di degrado del manufatto che denoti un prolungato mancato utilizzo e risulti impossibile reperire eredi, tramite ricerche anagrafiche, il Comune, esperita la procedura amministrativa, rientra in possesso del manufatto, con la decadenza della concessione.

In tali casi si procederà alle estumulazioni servendosi degli ossari comuni, per le salme che hanno subito un processo di mineralizzazione, o della cremazione per le salme non consunte, previa pubblicazione per la durata di 30 giorni all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune, dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett g) della legge n.130/2001.

Capo XIII - Esumazioni ed estumulazioni

Art.56 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento e comunque rispettando il ciclo ordinario di esumazione o alla scadenza della concessione se si tratta di sepoltura private, previa comunicazione da parte al/ai concessionario/i.

In caso di esumazioni massive in campo comune o in campo in concessione, l'inizio delle operazioni è comunicato con apposito avviso affisso all'albo on line, sul sito istituzionale del Comune e presso il Cimitero.

Le seconde si fanno, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle.

Per l'esumazione straordinaria eseguita su richiesta di privati, gli stessi dovranno versare l'apposita tariffa deliberata.

Le esumazioni saranno possibilmente fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico o nelle prime ore del mattino con la maggiore sollecitudine.

Alla esumazione possono essere presenti, oltre al responsabile del Comune, uno o più rappresentanti della famiglia del defunto.

Art.57 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere della concessione o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai venti anni.

Le estumulazioni straordinarie prima dello scadere dei venti anni sono eseguite a richiesta dei familiari interessati o su ordine della autorità giudiziaria.

Art.58 - Divieto di esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.59 - Destinazione resti mortali

Le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle in sepolture private.

In tal caso i resti devono essere racchiusi in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto, a cura della ditta incaricata dei servizi cimiteriali.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art.60 - Rifiuti da attività cimiteriali

Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982 e devono essere pertanto smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art.61- Oggetti rinvenuti

Qualora all'atto dell'esumazione o estumulazione non siano presenti parenti o interessati, e vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli stessi dovranno essere consegnati all'Ufficio comunale, che provvede tenerli a disposizione degli aventi diritto.

Decorsi dodici mesi dalla consegna senza che vengano reclamati dagli aventi diritto, potranno essere liberamente smaltiti/alienati dal Comune. In caso di alienazione, il ricavato verrà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

Capo XIV - Rinuncia, revoca, decadenza, estinzione

Art.62 - Rinuncia della concessione

Il Comune, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata (aree, loculi, ossari/cinerari) a condizione che siano liberi o liberabili, che torneranno nella piena disponibilità e proprietà del Comune, previo deposito dell'atto concessorio da parte del concessionario, con presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

Il rinunciatario avrà diritto al rimborso del 50% del corrispettivo versato all'atto della concessione, purchè non siano maturati più di cinque anni dalla data della stipula dell'atto di concessione stesso.

Art.63 - Revoca della concessione

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concessi in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione del Cimitero o ragione di interesse pubblico, fatto salvo quanto disposto dall'art.92, comma 2, del D.P.R.285/1990.

Qualora si verificano tali necessità verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo, secondo l'originaria concessione, o di 99 (novantanove) anni nel caso di perpetuità, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa tutte le spese per lo spostamento delle spoglie mortali.

La decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra verrà comunicata al concessionario o in difetto, mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo on line sul sito istituzionale del Comune e presso il cimitero, per la durata di sessanta giorni, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la traslazione, che avrà luogo anche in assenza del concessionario.

Art.64 - Decadenza della concessione

La concessione decade per:

- a) mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro il termine di tre anni dal rilascio della concessione;
- b) mancata presentazione del progetto relativo alla costruzione della sepoltura entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
- c) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura o quando questa risulti in stato di abbandono;
- d) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o dalle disposizioni o determinazioni dell'amministrazione comunale o del responsabile del settore.

Della decisione di decadenza verrà data comunicazione al concessionario o in difetto, mediante pubblicazione all'albo on line e presso il cimitero, per la durata di sessanta giorni, con

l'indicazione del giorno fissato per la traslazione, che avrà luogo anche in assenza del concessionario.

Art.65 - Decorrenza della decadenza

La decadenza ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento che la determina, che verrà indicato nel provvedimento che la dichiara.

Ogni comportamento successivo comporta il ripristino della situazione precedente e i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che le abbiano poste in essere.

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune disporrà, se del caso, la traslazione dei resti in campo/ossario/cinerario comune con oneri a carico del concessionario o altri aventi titolo.

Successivamente, il Comune disporrà la demolizione o il restauro dei manufatti, dei quali il Comune ha acquisito la piena disponibilità.

Art.66 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per:

- a) scadenza del termine dell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- b) soppressione del Cimitero;

Non si ha luogo ad estinzione per benefattori, personaggi illustri riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per i quali gli oneri manutentivi saranno a carico del Comune.

Capo XV - Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

Art.67 - Urna cineraria

La cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge regionale 31 ottobre 2007 n.20 e smi.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari.

Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili e che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione e pagamento della relativa tariffa.

Art.68 - Modalità di conservazione delle ceneri

Le ceneri possono essere conservate:

- in forma indistinta previo conferimento nell'ossario/cinerario comune presso i cimiteri comunali;
- in forma distinta in apposita urna sigillata che può essere tumulata in celletta individuale o collettiva, in tomba di famiglia, in loculo anche in presenza di un feretro in relazione alla capienza dello stesso. La durata della tumulazione è subordinata alla concessione;
- consegnata ad un soggetto affidatario.

Art.69 - Autorizzazione alla cremazione

Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, previa acquisizione dei certificati prescritti dall'art.3 della L.n.130/2001,

subordinatamente alla presentazione da parte del richiedente dei documenti prescritti dall'art.79 del D.P.R.n. 285/1990.

Art.70 - Individuazione richiedenti l'affidamento o la dispersione

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, devono essere dichiarate dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, con atto scritto reso davanti a pubblico ufficiale.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui sopra, cui il defunto risultava iscritto o dal tutore di minore o interdetto o, in mancanza dei soggetti citati, dal personale autorizzato dal Comune.

Art.71- Registro per la cremazione

E' istituito il registro comunale per la cremazione tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.

Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati.

L'iscrizione nel registro non costituisce in sè manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dalla L.n.130/2001 e dalla L.R. n.20/2007.

Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo il richiedente lo dichiarerà all'Ufficio di Stato Civile e verrà indicato nel registro.

L'ufficiale dello stato civile informerà il cittadino che quanto indicato dalla L.R.n.20/2007 e s.m.i. avrà unicamente valore nella Regione Piemonte. Nel caso di trasferimento in altro Comune della Regione sarà cura del cittadino rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle annotazioni.

Art.72 - Istanza per autorizzazione all'affidamento o alla dispersione

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione stessa, oltre che al Sindaco del Comune di ultima residenza del defunto.

Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- a) dati anagrafici e residenza del richiedente;
- b) dati anagrafici del defunto;
- c) dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- d) accettazione dell'affidatario nel garantire i controlli da parte del personale preposto;
- e) obbligo per l'affidatario di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- f) conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia di garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.

Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, nell'istanza dovranno essere indicati i dati di cui alle lett. a), b) del comma precedente, oltre alla dichiarazione del luogo dove disperdere le ceneri e la modalità di smaltimento dell'urna cineraria vuota. Nel caso di dispersione in area provata, l'autorizzazione del proprietario dell'area.

Art.73 - Obblighi dell'affidatario dell'urna cineraria

L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

- a) l'impegno a custodire l'urna presso la propria residenza con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
- b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare la residenza, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
- c) di aver adempiuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo Comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
- d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
- e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal Comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
- f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.

Art.74 - Obblighi dell'esecutore della dispersione delle ceneri

L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

- a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
- b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- c) di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
- d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora il soggetto incaricato della dispersione sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati.

Art.75 - Individuazione luoghi per la dispersione

La dispersione è vietata:

- a) nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- b) in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche: nei laghi ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi, in mare, nei tratti liberi da manufatti e da natanti, in montagna ed in aree naturali a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari, a cui è fatto divieto di percepire alcun compenso o utilità in cambio;
- c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che assumono la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione e deve comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione con le leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali del luogo ove intenda procedere alla dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Trarego Viggiona, il richiedente è tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.

In entrambi i casi sopra descritti l'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

Ove il defunto, che in vita abbia espresso la volontà alla dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto tra quelli consentiti dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

L'Ufficiale di Stato Civile predispose apposito registro dove annoterà le generalità dell'affidatario delle ceneri, il luogo di conservazione, le eventuali successive variazioni e il luogo di eventuale dispersione.

Art.76 - Senso comunitario della morte

Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario o nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, ai sensi della legge regionale precitata, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico secondo le tariffe stabilite dall'organo competente.

Capo - XVI - Lavori privati nei cimiteri

Art.77 - Imprese e lavori privati - Accesso

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del Cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per i lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno accertare presso l'Ufficio Tecnico Comunale la corretta procedura da espletare.

Art.78 - Vigilanza

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Capo XVII - Disposizioni varie e finali

Art.79 - Registro delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a redigere un registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico.

Art. 80 - Cautele

Chi domanda un qualsiasi servizio cimiteriale o una concessione o l'apposizione di monumenti o ornamenti si intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Art.81 - Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria

Spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento ed ogni altro analogo adempimento senza che occorra preventiva

deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile Ufficio contratti per la stipula delle concessioni, il Responsabile Edilizia Pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, il Responsabile Edilizia Privata per la parte di opere edilizie e il Piano Regolatore Cimiteriale, l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art.82 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto del "immemoriale" quale presunzione di "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa ancorché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tale caso la relativa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art.83 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), le Circolari del Ministero della Sanità nonché le norme e disposizioni regionali e in particolare la legge regionale 31 ottobre 2007 n.20 e smi e relativi regolamenti di attuazione.

Art.84 - Abrogazione regolamento

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.5 del 27/05/1992.

Art.85- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.